



Istituto Tecnico Industriale Statale
Liceo Scientifico Opz. Liceo Scienze Applicate
GUGLIELMO MARCONI
20064 Gorgonzola (MI) Via Adda 10, Tel. 02/9513516 – Fax 02/95300662
Email MITF21000B@istruzione.it Codice fiscale n° 83504190154



Regolamento Provvedimenti Disciplinari

Allegato al Regolamento d'Istituto

ART. 1 TABELLA DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E CRITERI GENERALI

INFRAZIONI	AMMONIZIONI		SOSPENSIONI	
	LIEVE	MEDIA	GRAVE	MOLTO GRAVE
- USCITE NON AUTORIZZATE DALLA CLASSE		Singola assenza non prolungata	Singola assenza prolungata Reiterate assenze non prolungate	Assenza con mancato rientro in classe
- ACCUMULO NOTE DISCIPLINARI		Tre note non gravi		
- MANCATO RISPETTO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE SCOLASTICO E DEI COMPAGNI - SOPRAFFAZIONE O ATTI DI BULLISMO		Mancanza del rispetto dell'altrui personalità	Uso di espressioni offensive Minacce velate ad un comportamento violento Comportamento violento o pericoloso	Uso di espressioni offensive Minacce esplicite ad un comportamento violento Comportamento violento o pericoloso
- MANCATO RISPETTO DEI VALORI TIPICI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA (dialogo, ripudio dell'intolleranza ecc.) - COMPORTAMENTI O FATTI CHE OSTACOLINO LA CONVIVENZA SCOLASTICA E/O LA CRESCITA EQUILIBRATA DEL GRUPPO CLASSE (ritardi, disturbo durante le lezioni, linguaggio blasfemo, comportamento irrispettoso nei confronti delle istituzioni ecc).	Singolo episodio di lieve entità	Singolo episodio di media entità	Episodio grave o reiterati episodi di lieve o media entità	Episodio molto grave o reiterati episodi di lieve o media entità
- ALTERAZIONE/FALSIFICAZIONE DI DOCUMENTI SCOLASTICI (pagelle, registri, verifiche ecc.) - ALTERAZIONE/FALSIFICAZIONE DI COMUNICAZIONI E/O AVVISI - USO E/O APPOSIZIONE DI FIRMA FALSA			Singolo episodio	Singolo episodio

INFRAZIONI	AMMONIZIONI		SOSPENSIONI	
	LIEVE	MEDIA	GRAVE	MOLTO GRAVE
- INTRODUZIONE DI OGGETTI PERICOLOSI - INTRODUZIONE DI BEVANDE ALCOOLICHE/SOSTANZE STUPEFACENTI? - INIZIATIVE VOLTE A FAVORIRE L'ACCESSO IN ISTITUTO DI PERSONE NON AUTORIZZATE			Singolo episodio	Singolo episodio
-MANCATO RISPETTO DI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E DI SICUREZZA	Singolo episodio di mancato rispetto di disposizioni organizzative	Singolo episodio di mancato rispetto di disposizioni di sicurezza senza conseguenze	Episodi di mancato rispetto di disposizioni organizzative	Episodi di mancato rispetto di disposizioni di sicurezza senza conseguenze Episodio di mancato rispetto di disposizioni di sicurezza con conseguenze
-MANCATO RISPETTO DI DIVIETI INTERNI, COMPRESO QUELLO DI UTILIZZO NON AUTORIZZATO DI CELLULARE, TABLET O ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI		Singolo episodio	Episodi di mancato rispetto	Episodi di mancato rispetto
- INCURIA RISPETTO ALL'AMBIENTE SCOLASTICO -UTILIZZO NON RESPONSABILE DI ATTREZZATURE, DI INTERNET - ACCESSO NON AUTORIZZATO ALLA RETE INTERNA ECC.	Singola disattenzione nell'uso dei locali, di attrezzature ecc. Rifiuti gettati a terra o comunque al di fuori degli appositi contenitori; sputi ecc.	Danni lievi a locali, attrezzature ecc. Accesso non autorizzato ad Internet	Danni gravi a locali, attrezzature ecc.	Danni molto gravi a locali, attrezzature ecc. Accesso non autorizzato ad Internet con conseguenze a danno dell'Istituto Accesso non autorizzato alla rete informatica interna
- SOTTRAZIONE/DANNEGGIAMENTO DI BENI DI PROPRIETÀ DELLA SCUOLA, DEL PERSONALE, DI COMPAGNI			Singolo episodio	Singolo episodio

- La responsabilità disciplinare è personale.
- Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- Le sanzioni disciplinari hanno finalità educative e tendono a salvaguardare il senso di responsabilità e la correttezza dei comportamenti all'interno della istituzione scolastica.
- Le sanzioni disciplinari sono irrogate secondo il criterio di gradualità, proporzionalità e giustizia e tengono conto della gravità del comportamento, delle conseguenze che da esso sono derivate e della situazione personale dello studente.
- Le sanzioni disciplinari sono comminate solo dopo che il soggetto ritenuto responsabile della condotta vietata sia stato ascoltato per poter esprimere le proprie ragioni di fronte all'organo competente.
- Le infrazioni disciplinari non possono influire sulla valutazione del profitto della singola materia.
- Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel fascicolo personale e seguono lo studente in occasione del trasferimento da una scuola ad un'altra o del passaggio da un grado all'altro di scuola.

ART. 2 CLASSIFICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- I provvedimenti disciplinari si dividono in ammonizioni e sospensioni; tuttavia solo le sospensioni sono considerate sanzioni disciplinari a tutti gli effetti.
- Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previo accertamento, da parte dell'Organo competente, della sussistenza di elementi probatori concreti e concordanti dai quali si evinca con ragionevole certezza la responsabilità disciplinare dello studente.
- L'entità della sanzione irrogata è commisurata alla gravità della mancanza disciplinare, tenendo conto del permanere della situazione di pericolo e della possibile reiterazione della condotta vietata, valutando l'esistenza di eventuali circostanze attenuanti o aggravanti.
- La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990) al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.
- In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
- La coesistenza di più infrazioni può comportare l'applicazione del provvedimento di livello superiore.

- Nel caso di mancanze non immediatamente riconducibili alle fattispecie di cui alla presente tabella, si procede, ai fini dell'inquadramento del fatto, secondo il criterio dell'affinità.
- L'organo superiore può irrogare i provvedimenti di competenza dell'organo inferiore.
- Il comportamento abituale può costituire circostanza attenuante o aggravante e implicare l'inquadramento del fatto al livello inferiore o superiore.
- Con gli eventuali opportuni adattamenti, la presente tabella si applica anche alle attività esterne collegate alla vita della scuola.
- Per le infrazioni commesse durante visite, viaggi, stage e attività similari, si applica il provvedimento di livello superiore.

ART. 3 DIRITTO AD ESPORRE LE PROPRIE RAGIONI

Lo studente interessato da un provvedimento disciplinare viene sempre invitato ad esporre le proprie ragioni di fronte all'organo competente. Nel caso in cui si ipotizzi una sospensione, l'invito, per gli studenti minorenni, è esteso ai genitori.

ART. 4 AMMONIZIONI

Le ammonizioni riguardano le mancanze di livello lieve e medio. Le infrazioni di tipo lieve comportano un richiamo verbale o scritto da parte del Professore e/o della Presidenza. Le infrazioni di tipo medio comportano un richiamo scritto e un'informazione alla famiglia da parte del Professore e/o della Presidenza. Qualora l'infrazione consista in un impedimento al regolare svolgimento della lezione, il Professore e/o la Presidenza possono disporre, in aggiunta, l'allontanamento dalla lezione. Lo studente temporaneamente allontanato dalla classe viene invitato in Presidenza o in Vicepresidenza, dove sosta in attesa della fine della lezione.

ART. 5 SOSPENSIONI

L'organo competente per le sospensioni che prevedono l'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni è il Consiglio di Classe nella sua composizione allargata (Docenti, rappresentanti dei Genitori, rappresentanti degli Studenti). Si specificano di seguito le fasi del procedimento disciplinare.

1. Fase dell'iniziativa

L'atto di avvio del procedimento disciplinare è la comunicazione formale con cui l'amministrazione scolastica informa i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge devono intervenire,

garantendo trasparenza e partecipazione. Si provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale tramite posta elettronica in cui sono indicati: l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento promosso, il responsabile del procedimento, la data del Consiglio di classe straordinario entro la quale deve concludersi il procedimento, le modalità di accesso agli atti e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione.

I soggetti interessati dal procedimento disciplinare hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento (nello specifico le note disciplinari a Registro elettronico), di presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

2. Fase istruttoria

Il Consiglio di Classe procede con l'acquisizione delle prove, delle testimonianze e delle ragioni del/dei sottoposto/i al procedimento.

3. Fase decisoria

Si tiene a porte chiuse e sotto il vincolo del segreto d'ufficio; non possono parteciparvi i membri del Consiglio di Classe in conflitto d'interesse con il caso trattato.

Al termine dell'iter il Consiglio di Classe può procedere con l'archiviazione del procedimento o con l'irrogazione della sanzione. In quest'ultimo caso delibera, con adeguata motivazione:

- a. per infrazioni gravi l'allontanamento dalle lezioni per un periodo da 1 a 2 giorni scolastici durante i quali sono previste attività di tipo riflessivo, autoriflessivo e metacognitivo finalizzate ad approfondire le conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare, da svolgersi a scuola con la supervisione di docenti specificamente incaricati;
- b. per infrazioni molto gravi l'allontanamento dalle lezioni per un periodo da 3 a 15 giorni scolastici durante i quali sono previste
 - attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture ospitanti convenzionate;
 - in caso di indisponibilità delle strutture ospitanti e nelle more della definizione degli elenchi regionali di tali strutture, si prevedono attività di cittadinanza attiva e solidale presso la scuola a favore della comunità scolastica (ad esempio supporto ai collaboratori scolastici, piccole manutenzioni, pulizie, lavori manuali o partecipazione a progetti specifici);

- il Consiglio di Classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità.

Le attività specifiche connesse al provvedimento disciplinare di allontanamento dalle lezioni sono definite dall'organo competente e non prevedono l'interruzione della frequenza scolastica. La durata delle attività sarà commisurata all'orario scolastico dei giorni di allontanamento dalle lezioni. Il loro mancato o parziale svolgimento viene considerato dal Consiglio di Classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento.

4. Fase di esecuzione

Consiste nell'attuazione pratica del contenuto del provvedimento disciplinare divenuto efficace.

Per fatti di eccezionale gravità è previsto l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni che può comportare la non ammissione all'anno scolastico successivo in sede di scrutinio finale. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni sono adottate dal Consiglio d'Istituto al pari di quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

La sospensione implica un incontro dei genitori con il Docente Coordinatore della classe e/o con la Vicepresidenza, da tenersi, su appuntamento, entro e non oltre la fine del provvedimento dello studente.

ART. 6 CASI PARTICOLARI

Il presente regolamento deve intendersi integrato dall'art. 4, commi 9 e 10 dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti" che recita: "(9) L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando

siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8. (10) Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

ART. 7 NORME RELATIVE AI DANNI MATERIALI E ALLE SANZIONI PECUNIARIE

A prescindere dal provvedimento disciplinare adottato, vale sempre il principio del risarcimento del danno materiale arrecato e/o del pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa.

ART. 8 ORGANO DI GARANZIA INTERNO

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso tramite istanza scritta, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia Interno alla scuola, previsto dall'art.5 del D.P.R. 249/98 modificato dal D.P.R. 235/07. Tale organo è costituito dal Dirigente scolastico (che lo presiede), da un docente, da uno studente, da un genitore e da un rappresentante del personale ATA. L'Organo di Garanzia Interno viene eletto dal Consiglio di Istituto in occasione del suo insediamento, contestualmente alla nomina del Presidente di Consiglio di Istituto, del Segretario e della Giunta Esecutiva. I componenti vengono designati dal Consiglio di Istituto tra i propri membri. Dura in carica tre anni, come il Consiglio di Istituto. Vengono eletti anche membri supplenti designati dal Consiglio di istituto tra i propri membri. In caso di incompatibilità (cioè qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia Interno lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (cioè qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia Interno lo studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso o il suo genitore o tutore) si procede alla sostituzione con i membri designati come supplenti. In caso di decadenza di un membro dell'Organo di Garanzia Interno, il Consiglio di Istituto procede a nuova nomina.

L'Organo di Garanzia Interno valuta gli eventuali ricorsi avverso le sanzioni, pervenuti entro quindici giorni dalla notifica riguardanti:

1. aspetti non presi in esame durante l'accertamento;

2. carenza di motivazione;
3. eccesso della sanzione.

La mancata indicazione di almeno uno di tali aspetti rende il ricorso irricevibile. L'Organo di Garanzia Interno è chiamato a deliberare entro 10 giorni dal ricorso e decide, su richiesta degli studenti o di chi vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento. Qualora l'Organo di Garanzia Interno non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. Non partecipano ai lavori dell'Organo di Garanzia Interno i membri in conflitto d'interesse con il caso trattato. Le delibere dell'Organo di Garanzia Interno sono valide se sono presenti tutti i membri e se la decisione viene votata dalla maggioranza in modo palese; non sono ammessi astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni assunte dall'Organo di Garanzia Interno sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati entro 5 giorni.

ART. 9 COMMISSIONE D'ESAME

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.